

# REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Revisione Consiglio di Istituto del 27/10/2016

## PREMESSA

### PRINCIPI GENERALI, FINALITA' E OBIETTIVI

Il presente regolamento è espressione dell'autonomia dell'Istituto, sancita dall'art. 117 della Costituzione e disciplinata dal D.P.R. n. 275/1999 e dal D.I. n. 44/2001.

Nella redazione del presente Regolamento si è tenuta presente la legislazione vigente, lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007), il Piano dell'Offerta Formativa di Istituto e il contesto specifico dell'Istituto.

Il presente Regolamento ha lo scopo di garantire il funzionamento dell'Istituto affinché esso sia luogo di crescita morale e culturale, centro di vita democratica e di partecipazione nel rispetto delle scelte e dei diritti di ciascuno e per la realizzazione di una cittadinanza consapevole, attiva e matura.

In attuazione del principio di sussidiarietà, agli operatori scolastici, per quanto non previsto dalle norme e regolamenti e dalle istruzioni – anche verbali – impartite dai soggetti competenti, sono devolute tutte le attribuzioni e l'autonomia necessarie all'esercizio dei compiti previsti dal proprio status istituzionale, secondo i criteri del buon andamento, di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità.

Il presente regolamento è informato al principio della semplificazione delle procedure amministrative e delle relazioni interprofessionali interne. Fermi restando gli obblighi documentali, ove non specificatamente richiesto, le istruzioni e gli accordi verbali hanno valore di manifestazione di volontà che impegna i

convenuti. A chiunque ne abbia interesse è tuttavia garantito il diritto di esigere disposizioni scritte ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di doveri professionali.

ALUNNI
--------

### **VITA DELLA COMUNITA' SCOLASTICA**

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione

dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

5. la scuola tutela il diritto dello studente alla riservatezza; i dati personali dello stesso potranno essere divulgati solo previa autorizzazione (legge 196 del 30/06/03)

## **DIRITTI**

### **Art. 1 – DIRITTO ALL'ISTRUZIONE**

#### **Gli alunni hanno diritto a:**

1. una istruzione di qualità e individualizzata;
2. un ambiente educativo stimolante e orientato al benessere individuale e collettivo;
3. una comunicazione didattica improntata al dialogo collaborativo e finalizzata alla realizzazione degli apprendimenti programmati e allo sviluppo dell'autostima. I docenti evitino espressioni o comportamenti in grado di indurre disagio nell'alunno;

4. ad interventi di recupero ordinari (nell'ambito delle lezioni disciplinari) e straordinari, anche in orario aggiuntivo, in forma individuale o in gruppi;
5. ad esprimere liberamente il proprio pensiero, a formulare proposte e suggerimenti sull'organizzazione scolastica, in forma individuale o in gruppi;
6. nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione;
7. lo studente ha diritto ad aver riconosciuto un proprio stile di vita, detto stile di vita dovrà tuttavia risultare non contrario alla finalità del progetto educativo dell'Istituto;
8. a comportamenti e stili di vita da parte degli operatori scolastici, nell'ambito del tempo di lavoro, non contrari alle finalità ed al progetto educativo della scuola e rispettosi della psicologia dell'età evolutiva;
9. a ricorrere, in caso di difficoltà, al personale della scuola;
- 10.a conoscere l'organizzazione generale della scuola, i contenuti della programmazione, i criteri didattici, educativi e di valutazione;
11. la scuola garantisce l'utilizzo dei locali e delle attrezzature agli studenti (ed ex studenti), favorisce la presenza degli studenti nel pomeriggio per lo svolgimento di tutte le attività integrative extracurricolari programmate;
12. all'opzione, in relazione alle attività formative non obbligatorie, senza alcuna discriminazione socio-culturale o di profitto;
13. gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce

iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

14. gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nel rispetto delle norme di legge e del presente regolamento.

## **Art. 2 – DIRITTO AD UNA VALUTAZIONE CORRETTA E TRASPARENTE**

Gli alunni hanno diritto a quanto segue:

1. la valutazione deve essere formulata sulla base di criteri obiettivi dichiarati e trasparenti; gli alunni hanno inoltre il diritto alla motivazione ed alla spiegazione dei giudizi espressi e ad indicazioni positive per il miglioramento e l'incoraggiamento;
2. gli esiti delle valutazioni degli elaborati scritti devono essere comunicati agli alunni in tempi brevi e le prove devono essere mostrate agli alunni prima della prova successiva;
3. la valutazione deve promuovere l'autovalutazione finalizzata alla comprensione delle proprie risorse e dei propri fabbisogni;
4. oggetto della valutazione è il processo formativo e di apprendimento dello studente; durante tutto il corso dell'anno ed in particolare nella valutazione intermedia e finale sono elementi di giudizio oltre che le conoscenze, abilità, competenze: l'interesse, il desiderio di migliorare i risultati, la presenza assidua alle lezioni, il costante studio domestico.
5. alla garanzia della tutela della riservatezza delle valutazioni e dei dati personali, inclusi i contenuti presenti negli elaborati;

6. la non ammissione alla classe successiva sarà deliberata quando sia riconosciuta dal Consiglio di classe la non sussistenza degli elementi su cui fondare il passaggio alla classe o al corso di studi successivo; si terrà conto anche di fattori quali l'età dell'alunno, le condizioni socio-ambientali e particolari condizioni psico-fisiche.

## **DOVERI**

<b>NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO</b>
--

### **Art. 1 – RISPETTO DELLE PERSONE E DEGLI AMBIENTI**

Gli alunni sono tenuti:

1. a tenere nei confronti del personale della scuola e dei compagni un comportamento corretto e rispettoso, come loro stessi si aspettano dal resto della comunità scolastica;
2. gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
3. a condividere le responsabilità di mantenere e curare l'integrità delle strutture e rendere accogliente l'ambiente scolastico;

4. a curare la persona e il proprio abbigliamento in modo da non risultare in contrasto con le finalità educative della scuola.

## **Art. 2 – VIGILANZA CLASSI**

1. Durante lo svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni sono responsabili della custodia e della vigilanza degli alunni I docenti in orario di servizio
2. I docenti devono trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e devono regolare l'uscita degli studenti all'ultima ora

## **Art. 3 – INTERVALLO E CAMBIO DELL'ORA**

1. Durante la pausa didattica il docente rimane nell'aula o laboratorio in accordo con il suo orario di servizio. Gli studenti possono recarsi liberamente ai servizi e al bar e/o sostare nei corridoi sotto la sorveglianza del personale ausiliario.
2. Durante i cambi dell'ora gli studenti rimarranno in classe in attesa del docente dell'ora successiva. Non e' consentito agli studenti di lasciare l'aula durante l'avvicendamento dei docenti alla fine delle rispettive ore di lezione.

3. Durante gli intervalli e i cambi dell'ora deve prevalere il comportamento responsabile e autodisciplinato da parte di tutti.

#### **Art. 4 – USCITE DURANTE LE ORE DI LEZIONE**

1. Nel corso delle ore di lezione gli studenti possono lasciare l'aula solo eccezionalmente, previa autorizzazione del docente in servizio in quell'ora.
2. Non e' consentita l'uscita dalla classe di più di un alunno per volta.

#### **Art. 5 – PERMANENZA DEGLI STUDENTI IN AULA DOPO LE LEZIONI**

La permanenza in aula non e' consentita tra il termine delle lezioni del mattino e l'inizio delle lezioni o delle attività scolastiche pomeridiane. Gli studenti possono permanere nei locali della scuola (bar, corridoio antistante all'aula magna e nei locali individuati in succursale) per il consumo dei pasti.

#### **Art. 6 – ENTRATE**

1. Gli studenti entrano in aula al primo suono della campanella.
2. Prima del suono della prima campanella gli studenti non possono accedere alle aule.
3. Il secondo suono della campanella segna l'inizio delle lezioni.

#### **Art. 7 – RITARDI**

1. I ritardi sono considerati situazioni eccezionali e rappresentano una deroga al normale obbligo di frequenza, per tali motivi devono essere



limitati e rispondere a situazioni di reali necessità e/o connessi a contingenze eccezionali.

2. Gli studenti che giungono in ritardo rispetto all'orario di entrata (ordinario o diversamente autorizzato), sono ammessi in classe dal docente in orario, **se il ritardo non supera i dieci minuti. Il ritardo verrà annotato sul Registro di classe e dovrà essere giustificato.** In presenza di studenti con frequenti ritardi di 10', anche in presenza di segnalazioni provenienti dai coordinatori, il dirigente o il suo delegato potranno comunicare ai docenti di non accettare più in classe nella prima ora gli alunni che adottano tali comportamenti, il dirigente invierà comunicazione scritta alla famiglia e la riammissione a scuola avverrà accompagnati dal genitore.
3. Gli studenti **ritardatari**, diversi dai casi previsti dall'art 7 comma 1, ovvero che arrivano alla prima con oltre 10' di ritardo, **vengono ammessi in classe dal dirigente o da un suo delegato solo nell'ora successiva e devono giustificare tale ritardo entro il giorno dopo.** Lo studente in attesa di essere ammesso in classe resterà nei luoghi appositamente individuati.
4. Per gli allievi pendolari, o per ostacoli imprevedibili, o per particolari situazioni familiari, il dirigente o un suo delegato potrà autorizzare entrate successive ai 10' in deroga a quanto previsto dall'art 7 comma 1.
5. Lo studente in ritardo alla prima ora di più di dieci minuti sarà ammesso in aula solo all'inizio dell'ora successiva. Nel periodo fra l'ingresso in Istituto e l'ammissione in aula, l'alunno resterà nel corridoio antistante l'Aula Magna in sede e in uno spazio apposito in succursale.
6. In caso di reiterati ritardi (tre nel corso di un mese), non causati da gravi motivi certificati e non concordati con la dirigenza, il coordinatore

trascriverà una annotazione su registro e lo comunicherà alla famiglia ed alla dirigenza. Il Consiglio di Classe valuterà le azioni necessarie.

7. Non sono autorizzate entrate in ritardo **dopo la fine della seconda ora di lezione**, salvo casi eccezionali da concordare con almeno un giorno di anticipo con il Dirigente scolastico o con un suo delegato.
8. Gli alunni minorenni che si presentino dopo la fine della seconda ora, privi della autorizzazione di cui al punto 7, sono trattenuti nei locali della scuola in attesa che un genitore, o persona da questi delegata, venga a ritirarli. Non saranno in ogni modo riammessi in classe se non in presenza di eccezionali circostanze.

#### **Art. 8 – USCITE**

1. Le uscite anticipate sono concesse solo per motivi di assoluta necessità.
2. Le richieste di uscite anticipate, anche pomeridiane, adeguatamente documentate/documentabili, vanno consegnate alla segreteria didattica entro il giorno che precede la suddetta richiesta.
3. Le richieste di uscite anticipate per evidenti motivi di salute sono accolte durante tutto l'orario scolastico, previa informazione all'insegnante in orario, che lo comunicherà al dirigente o ad un suo delegato che verificata la situazione contatterà la famiglia, concordando le scelte da operare. L'eventuale uscita autorizzata verrà annotata dal docente su registro di classe. In caso di famiglia irraggiungibile e patologia evidente e persistente sarà richiesto l'intervento del 118. Per l' alunno maggiorenne

che richiede l'uscita anticipata per evidenti motivi di salute sarà richiesta la presenza di un adulto fiduciario di supporto.

4. Il numero complessivo di uscite anticipate non potrà essere superiore a dieci nell'arco dell'anno scolastico. Superato detto limite e solo per casi eccezionali e documentati, la Dirigenza potrà autorizzare delle deroghe.
5. Non sono autorizzate uscite anticipate prima della fine della quarta ora di lezione, salvo casi eccezionali da concordare con almeno un giorno di anticipo con il Dirigente scolastico o con un suo delegato.
6. Per documentate motivazioni di trasporto e/o partecipazioni ad eventi sportivi o ad incontri preparatori ad essi strettamente collegati, potrà essere eccezionalmente valutata e concessa dal DS l'uscita anticipata relativa a frazioni di ora. Le richieste in tal senso dovranno essere presentate con almeno un giorno di anticipo. Tali periodi saranno comunque conteggiati come periodi di assenza.

#### **Art. 9 – ASSENZE**

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni.
2. Gli studenti risultati assenti nel/i giorno/i precedente/i dovranno rientrare in classe dopo aver regolarmente giustificato.
3. Se dopo due giorni non e' stata presentata regolare giustificazione gli alunni saranno riammessi solo dopo contatto con la famiglia.
4. Se dopo due giorni non è stata presentata regolare giustificazione gli alunni saranno riammessi solo dopo contatto con la famiglia.

5. In casi eccezionali di viaggi con la famiglia, i genitori sono tenuti ad informare con congruo anticipo, mediante comunicazione scritta, il coordinatore di classe e l'ufficio alunni.
6. Dopo alcuni giorni di assenze anche saltuarie, il coordinatore di classe avvertirà la famiglia (anche per alunni maggiorenni).
7. Essere ripetutamente assenti durante le verifiche o durante le ore di lezione di una determinata disciplina (assenze strategiche), si ripercuoterà, previa decisione del Consiglio di classe, sul voto di condotta.
8. Per procedere alla valutazione dello studente e' richiesta, a norma dell'art. 14, comma 7, DPR 122/2009, la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale.

#### **Art. 10 – LIBRETTO DELLE GIUSTIFICAZIONI**

1. I genitori, o lo studente maggiorenne, ritireranno in segreteria alunni all'atto dell'iscrizione (o comunque prima dell'inizio delle lezioni) le credenziali per l'accesso al registro elettronico e la giustificazione online.
2. Qualunque uso improprio delle credenziali per le giustificazioni sarà punito e il Consiglio di Classe valuterà la gravità del fatto ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.

#### **Art. 11 – CIBI E BEVANDE**

1. Non e' consentito portare cibi e bevande nei laboratori.
2. Durante le pause pranzo e' consentito consumare cibo e bevande solo negli spazi preposti.
3. Non e' consentito consumare cibo o bevande in classe durante le lezioni.

## **Art.12– DIVIETO DI FUMO**

1. La scuola, con delibera del Consiglio di Istituto, richiamando l'art. 3 D.P.C.M. 14/12/95, dispone il divieto di fumo in tutte le aree interne ed esterne dell'Istituto. Il D.S. individuerà uno o più docenti incaricati di procedere alla vigilanza e alla contestazione dell'infrazione.
2. Agli studenti minorenni verrà applicata la sanzione c) del presente Regolamento.
3. Agli studenti verrà inoltre applicata la sanzione c) del presente Regolamento, ovvero la violazione verrà annotata sul registro e comunicata alla famiglia.  
Essa si ripercuoterà, previa decisione del consiglio di classe, sul voto di condotta.

## **Art. 13 – DIVIETO USO TELEFONI CELLULARI E STRUMENTI DI RIPRESA DI IMMAGINE**

1. Durante le ore di lezione e' proibito l'uso dei cellulari che pertanto devono rimanere rigorosamente spenti.
2. Qualsiasi uso del cellulare, durante le ore di lezione comporterà l'immediato ritiro dello stesso da parte del docente che lo consegnerà all' ufficio alunni. I genitori provvederanno al ritiro del cellulare durante gli orari di apertura dell'ufficio.
3. Non e' consentito l'utilizzo del cellulare o di altri apparecchi per la ripresa di immagini senza autorizzazione. Le infrazioni saranno sanzionate con provvedimento disciplinare, previa annotazione sul Registro di classe da parte del docente in orario.

4. Se l'utilizzo del cellulare o tablet o altri apparecchi avviene durante le verifiche in classe, oltre ai provvedimenti di cui al punto 3, si potrà procedere all'annullamento del compito.
5. Il Consiglio di Classe potrà autorizzare l'utilizzo di cellulari e tablet per lo svolgimento di determinate attività didattiche.

#### **Art. 14 – DANNI ALLE PERSONE**

1. Gli studenti, durante tutte le attività didattiche ed integrative, dentro e fuori dall'Istituto, sono tenuti al massimo rispetto verso se stessi, i compagni, i docenti, il personale della scuola e qualunque persona con cui vengano in contatto.
2. Aggressioni fisiche ad altri studenti, docenti e personale scolastico saranno sanzionate con la sospensione delle lezioni. Il Dirigente scolastico applicherà la sanzione previa proposta del Consiglio di classe.
3. Comportamenti reiterati che rivelino, secondo il Consiglio di classe, atteggiamenti di bullismo (vessatori, offensivi o turpiloquio) ed eccessiva aggressività, saranno sanzionati a norma del comma precedente.
4. Per tutti i comportamenti previsti dal presente articolo i docenti in orario annoteranno l'accaduto sul Registro di classe.
5. I comportamenti previsti dal comma 2 e 3 saranno sanzionati anche con il divieto di partecipazione ad uscite e viaggi di istruzione. La partecipazione ai suddetti viaggi ed uscite potrà essere altresì limitata laddove si evidenzia un reiterato non rispetto delle regole e delle indicazioni degli insegnanti.

## **Art. 15 – DANNI ALLE COSE**

1. Durante le attività didattiche gli studenti sono tenuti al massimo rispetto dei luoghi in cui si svolge l'attività scolastica e dei relativi arredi e attrezzature informatiche.
2. Ogni classe è responsabile della propria aula in relazione ad eventuali danni, danneggiamento arredi, mancata pulizia e scritte sui muri e sui banchi.
3. Il risarcimento del danno è a carico dello studente o degli studenti responsabili. In caso di impossibilità ad individuare il responsabile, il risarcimento del danno è a carico dell'intera classe.
4. Il risarcimento del danno non è sostitutivo della sanzione disciplinare che, previa annotazione dell'accaduto sul Registro di classe da parte del docente in orario, sarà discussa in sede di Consiglio di classe e si ripercuoterà sul voto di condotta.
5. Lo studente responsabile di danneggiamenti a cose dell'Istituto non potrà partecipare a viaggi di istruzione.

## **Art. 16- BENI PREZIOSI ED OGGETTI**

1. Ciascun alunno è tenuto a custodire le proprie cose (denaro, oggetti personali, attrezzi di lavoro etc..) l'istituto non risponde dei beni preziosi, libri, cellulari lasciati incustoditi o dimenticati nel suo ambito. Gli oggetti eventualmente trovati nei locali della scuola, saranno consegnati al personale amministrativo della segreteria che provvederà a restituirli ai legittimi proprietari.

2. A fine anno l'elenco degli oggetti ritrovati sarà esposto all'albo. Dopo un anno, in caso di mancato reclamo, gli oggetti verranno dati in beneficenza.

#### **Art. 17 – DIRITTO-DOVERE ALLO STUDIO**

1. Gli studenti sono tenuti a portare tutto il materiale, i libri e i compiti assegnati a casa che permettano la regolare partecipazione all'attività didattica.
2. La sistematica dimenticanza del materiale, dei libri e dello svolgimento dei compiti influirà in modo negativo sul voto di condotta e sul credito scolastico, previa valutazione della gravità del comportamento da parte del Consiglio di classe.
3. Durante le ore di lezione gli studenti devono svolgere unicamente le attività relative alla disciplina in orario. Lo svolgimento di attività non previste nell'ora sarà sanzionato ai sensi del precedente comma.
4. E' severamente vietata ogni forma di plagio e di copiatura. Ogni infrazione influirà in modo negativo sul voto di condotta e sul credito scolastico, previa valutazione della gravità del comportamento da parte del Consiglio di classe.

#### **Art. 18 – USO DI SOSTANZE ALCOOLICHE E STUPEFACENTI**

1. E' assolutamente vietato il possesso e l'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti.
2. I trasgressori non potranno partecipare a viaggi di istruzione e l'infrazione influirà in modo negativo sul voto di condotta e sul credito scolastico,



previa valutazione della gravità del comportamento da parte del Consiglio di classe.

3. Il Consiglio di classe unitamente al Dirigente scolastico valuterà l'applicazione di una sospensione per un periodo massimo di 15 giorni.

#### **Art. 19 – SANZIONI**

1. La responsabilità disciplinare è personale (D.P.R. 249/98, art. 4 punto 3).
2. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica (D.P.R. 249/98 art. 4 punto 2).
4. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto (D.P.R. 249/98 art. 4 punto 3).
5. Nessuna sanzione è applicabile nei confronti di chi esprime la propria opinione, pur critica, se manifestata correttamente e non lesiva di diritti altrui.
6. Se il comportamento tenuto costituisce reato, la sanzione disciplinare non esclude la denuncia all'autorità giudiziaria.
7. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
8. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

## **Art. 20 - TIPOLOGIA DI SANZIONI**

Agli studenti che manchino ai loro doveri scolastici secondo quanto indicato nello Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola superiore sono inflitte, secondo la gravità dell'infrazione, le seguenti sanzioni disciplinari:

**a) il rimprovero verbale;**

**b) l'ammonizione scritta con verbalizzazione sul registro di classe;**

**c) l'ammonizione scritta con verbalizzazione sul registro di classe e comunicazione immediata alla famiglia;**

**d) l'allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni**  
(D.P.R. 249/98 art.4 c.7).

**Il temporaneo allontanamento** dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto **solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.**

Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si cercherà, per quanto possibile, di mantenere i contatti con la famiglia.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Nei Casi previsti dal seguente regolamento nell'art 14 comma 5, potrà essere applicata come sanzione accessoria il divieto di partecipazione ad uscite o viaggi d'istruzione.

#### **Art. 21 – COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

1. Il Consiglio di istituto è competente, a norma dell'art. 4, comma 5, sulle sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni.
2. Il Consiglio di istituto, in caso di recidiva di comportamenti gravi, può comminare la sanzione dell'allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico o la non ammissione allo scrutinio finale o all'Esame di Stato.
3. Tali sanzioni devono essere irrogate solo qualora sussistano elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità dello studente e previa adeguata motivazione scritta.

#### **Art. 22 – INFRAZIONI DISCIPLINARI**

1. Per gli studenti che tengono un comportamento negligente, non frequentando regolarmente i corsi, disturbando l'ordinato svolgimento delle attività didattiche e mostrando incuria per l'ambiente scolastico, si applicano le sanzioni a) e b).

2. Per gli studenti che non rispettano le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate all'interno dell'Istituto si applicano le sanzioni b) e, nei casi più gravi, la sanzione c).
3. Per gli studenti che vengono meno al dovere di rispetto nei confronti del Capo di Istituto, dei Docenti e dell'altro Personale della scuola e dei loro Compagni si applicano la sanzione c) e, nei casi più gravi, la sanzione d).
4. Per gli studenti che utilizzano le strutture, i macchinari e i sussidi didattici dell'Istituto in modo scorretto si applicano le sanzioni a) e/o b). Nel caso di azioni che arrechino danni al patrimonio della scuola, fatto salvo l'obbligo del risarcimento, si applicano la sanzione c) e, nei casi più gravi, la sanzione d).
- 5. Per gli studenti che, con il loro comportamento impediscono la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione o assumono atteggiamenti ispirati a concezioni razziste, discriminatorie o sopraffattrici si applica la sanzione d).**
6. Qualora concorrano circostanze attenuanti e avuto conto del precedente comportamento può essere inflitta la sanzione di grado inferiore rispetto a quella stabilita.
7. In caso di recidiva, o qualora le infrazioni assumano particolare gravità o abbiano carattere collettivo, può essere inflitta la sanzione di grado superiore.
8. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni di cui al punto d) con attività in favore della comunità scolastica attinenti, per quanto possibile, alla infrazione commessa (es. riassetto e risistemazione di strutture ed attrezzature; partecipazione a compiti ausiliari) o in attività socialmente utili che saranno individuati di volta in volta dal Preside in accordo col

Coordinatore del Consiglio di Classe, anche su proposta dello stesso studente.

9. Le attività socialmente utili potranno essere eseguite dagli studenti dopo la stipula di convenzioni con enti locali (Croce Rossa...) da parte della scuola e dopo che le famiglie hanno dato il loro consenso.
10. L'allontanamento dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità della persona. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere della situazione di pericolo (DPR 249/98, art. 4 punto 9). Nel periodo di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

### **Art. 23 – IMPUGNAZIONE DELLE SANZIONI**

1. A norma del DPR n. 235/2007, recante modifiche ed integrazioni al DPR n. 249/1998, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia da parte di chiunque vi abbia interesse entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione.
2. L'Organo di Garanzia decide in merito nei successivi dieci giorni.
3. La richiesta di impugnazione non sospende di norma l'esecutività della sanzione, che diventa operativa sin da subito, qualora il Consiglio di istituto lo ritenga necessario.